

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2004, allegato B, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

Il provvedimento dovrà essere inviato alle competenti Commissioni parlamentari, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere. Il termine di scadenza della delega legislativa è fissato al 12 novembre 2006 ed è prorogabile, ai sensi dell'articolo. 1, comma 3, della legge n. 62 del 2005.

Il decreto si compone di venticinque articoli, che, in conformità all'atto normativo europeo, prevedono la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari. Il provvedimento, quindi, stabilisce la normativa diretta a sostituire la precedente disciplina adottata con il D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

Si illustrano di seguito le disposizioni del provvedimento, rappresentando che in relazione agli articoli 2 e 3 è stata utilizzata quale modalità di recepimento l'integrale riproposizione del testo della direttiva 2004/38.

Articolo 1

Individua le finalità del decreto nella disciplina delle modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno sul territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari che li accompagnano o raggiungono, il loro diritto di soggiorno permanente nonché le limitazioni ai predetti diritti previste per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Articolo 2

La disposizione, che riproduce integralmente il testo del corrispondente articolo della direttiva, stabilisce le definizioni di ‘Stato membro ospitante’, di ‘cittadino dell’Unione’ nonché di ‘familiare’.

Articolo 3

La disposizione in esame (rubricata ‘Aventi diritto’), riproduce integralmente il testo del corrispondente articolo della direttiva, individuando i beneficiari del diritto di soggiorno e di ingresso. In particolare, la disposizione prevede che il provvedimento si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni nello Stato, nonché ai suoi familiari; prevede, inoltre, che lo Stato agevola l’ingresso ed il soggiorno dei seguenti soggetti: 1) ogni altro familiare, non definito dall’articolo 2, qualunque sia la sua cittadinanza, purché sia a carico o convivente nel Paese di origine ovvero se gravi motivi di salute impongono al cittadino dell’Unione la prestazione di una assistenza personale al medesimo familiare; 2) del partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata.

Articolo 4

Nel richiamare le disposizioni relative al controllo dei documenti di viaggio alla frontiera, la disposizione sancisce il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione Europea a favore del cittadino dell’Unione europea e dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. Il diritto è condizionato esclusivamente al possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio, per il cittadino europeo, ovvero al possesso del passaporto in corso di validità, per il suo familiare extracomunitario.

E’, poi, specificato che per i minori degli anni diciotto, per gli interdetti o gli inabilitati la circolazione nello “Spazio europeo” avviene secondo le modalità stabilite dalle legislazione dello Stato di appartenenza.

Articolo 5

La disposizione prevede il diritto di ingresso nel territorio nazionale a favore del cittadino dell’Unione e dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. Il

cittadino dell'Unione lo esercita attraverso l'esibizione di un documento d'identità valido e i secondi, se cittadini non europei, a mezzo del passaporto valido secondo la legislazione del loro stato di appartenenza. Per questi ultimi è anche richiesto il visto d'ingresso, quando previsto dalla normativa vigente. Il visto non è richiesto nei casi in cui il familiare, non cittadino europeo, ha la carta di soggiorno. In tal caso il comma 4 prevede che non deve essere apposto il timbro d'ingresso o di uscita sul suo passaporto.

Nel rispetto della normativa europea, ove richiesto il visto, è prevista la gratuità per il suo rilascio e la priorità nel rilascio (comma 3).

Il comma 5 della disposizione impedisce il respingimento alla frontiera del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, nell'eventualità in cui siano sprovvisti dei documenti di viaggio e, per i familiari, degli eventuali visti d'ingresso purché, entro ventiquattrore dalla richiesta, l'interessato faccia pervenire i documenti necessari all'ingresso.

Articolo 6

Nel rispetto della normativa generale, il cittadino comunitario ed i suoi familiari hanno diritto di soggiornare nel territorio dello Stato per un periodo non superiore a tre mesi sulla base del solo possesso del documento d'identità valido secondo la legislazione dello Stato di cittadinanza, ovvero per il familiare non europeo sulla base del passaporto valido. Nel periodo di soggiorno il comunitario ed i suoi familiari possono esercitare le attività consentite al cittadino italiano alle stesse condizioni, fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

Articolo 7

Il comma 1 riconosce il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi al cittadino dell'Unione che espleta una attività di lavoro subordinato o autonomo nello Stato, ovvero quando l'interessato dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per il periodo del soggiorno per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi. Analogo diritto è riconosciuto anche a chi frequenta un corso di studi o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato.

Anche in tal caso il diritto di soggiorno è subordinato alla titolarità di una assicurazione sanitaria e alla dimostrazione, con apposita dichiarazione o con altro mezzo, di disporre di risorse economiche sufficienti per il periodo del soggiorno per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. Infine il diritto di soggiorno è riconosciuto al familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che accompagna o raggiunge il cittadino dell'Unione cui è riconosciuto il diritto di soggiorno.

Il comma 3 prevede la conservazione del diritto di soggiorno a favore del cittadino comunitario, già lavoratore subordinato o autonomo, nei casi d'inabilità temporanea al lavoro per malattia o infortunio ovvero in stato di disoccupazione involontaria, dopo aver lavorato nello Stato per oltre un anno. Nell'eventualità, invece, in cui la disoccupazione involontaria si è verificata durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, il cittadino dell'Unione conserva il diritto di soggiorno per un solo anno.

Il diritto di soggiorno è riconosciuto anche nel caso l'interessato segua un corso di formazione professionale purché, fatta salva l'ipotesi di disoccupazione involontaria, vi sia un collegamento fra corso seguito e attività lavorativa precedentemente svolta.

Articolo 8

A tutela dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, nei casi di rifiuto o revoca del diritto di ingresso e soggiorno è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica in cui risiede lo straniero il quale provvede sentito l'interessato ai sensi dell'art. 737 del codice di procedura civile.

Articolo 9

La disposizione regola l'iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari rinviando alla normativa generale in materia. Trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, l'interessato deve chiedere l'iscrizione al comune. Per l'iscrizione, oltre l'ordinaria documentazione prevista dalla normativa vigente per i cittadini italiani, è anche richiesta una documentazione specifica secondo le condizioni cui è collegato il diritto di soggiorno e precisamente: la documentazione attestante il lavoro esercitato, subordinato o autonomo, per l'iscrizione per lavoro; la disponibilità di risorse economiche sufficienti e la polizza assicurativa sanitaria, nei casi di mero soggiorno; la

disponibilità di risorse economiche, la polizza assicurativa e l'iscrizione presso un istituto riconosciuto, per il soggiorno autorizzato per frequenza di corsi di studio e formazione professionale.

Il comma 4 dà la facoltà di dimostrare la disponibilità di risorse attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificati) e 47 (atto di notorietà) del D.P.R. n.445/2000.

Il comma 5 specifica la documentazione richiesta per l'iscrizione del familiare, qualunque sia la sua nazionalità, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, richiedendo: un documento di identità o il passaporto valido; il documento che attesti la sua qualità di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; l'attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione di cui è familiare.

Il comma 6 dispone che si applicano comunque le norme stabilite per l'iscrizione anagrafica del cittadino italiano.

Il comma 7, nel richiamare l'articolo 6, comma 7, del Testo Unico n. 286/1998, prevede che le richieste di iscrizione anagrafica dei familiari dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni comunali alla questura competente per territorio.

Articolo 10

La disposizione disciplina la carta di soggiorno per il familiare del cittadino dell'Unione con cittadinanza di Stato extracomunitario.

Trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, il familiare interessato deve fare richiesta alla questura del luogo di residenza per il rilascio della carta di soggiorno. Tale documento è redatto su un modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della normativa in esame.

Al momento della richiesta è rilasciata una ricevuta secondo il modello approvato col provvedimento già citato del Ministro dell'interno.

Il comma 3 individua la documentazione da presentare per il rilascio della carta di soggiorno e cioè: passaporto ed eventuale visto d'ingresso richiesto; documento che attesti la qualità di familiare e, se richiesto, di familiare a carico; attestato della richiesta anagrafica del cittadino dell'unione di cui l'interessato è familiare; quattro fotografie in formato tessera.

Gli altri commi stabiliscono la validità quinquennale della carta di soggiorno (comma 4) e la sua validità anche nell'eventualità di assenze temporanee non superiori a sei mesi e, nel caso di periodi maggiori (comma 5), quando l'assenza è dovuta all'assolvimento di obblighi militari o è dovuta a rilevanti motivi quali gravidanza e maternità, malattia grave ecc.

Il comma 6 dispone la gratuità del rilascio della carta di soggiorno salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

Articolo 11

Nel caso di decesso o partenza dallo Stato del cittadino dell'Unione, la disposizione (comma 1) garantisce la conservazione del diritto di soggiorno a favore dei suoi familiari, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché questi abbiano acquisito il "diritto di soggiorno permanente" oppure abbiano i requisiti indicati nel precedente articolo 7, comma 1, e cioè quei requisiti che consentono il riconoscimento del diritto di soggiorno autonomo (es. attività lavorativa ovvero polizza assicurativa e disponibilità di risorse economiche).

Per i familiari non cittadini dell'Unione, il comma 2 stabilisce la conservazione del diritto di soggiorno a condizione del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso o della partenza e purché i familiari abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o esercitino una attività lavorativa o dimostrino di possedere risorse economiche sufficienti e una polizza assicurativa sanitaria.

Il comma 3, nell'eventualità che non si verifichi la condizione del soggiorno per almeno un anno prima del decesso o della partenza, rinvia all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 5, del T.U. n. 286/1998 che, con disposizione valevole in via generale per gli extracomunitari regolarmente soggiornanti, prevede, nelle medesime ipotesi, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio purché ne ricorrano le condizioni. Si è ritenuto necessario estendere tale disposizione anche ai familiari dei cittadini comunitari in quanto, in assenza di tale specifica previsione, per il caso in esame sarebbe stata prevista una normativa più favorevole ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea rispetto alla regolamentazione prevista per i comunitari.

Come norma finale, il comma 5, prevede che nel caso di decesso o partenza, i figli ed il genitore affidatario, indipendentemente dalla cittadinanza, nell'ipotesi

di residenza nel territorio dello Stato e di iscrizione in un istituto scolastico, conservano il diritto di soggiorno per la sola durata del corso di studio.

Articolo 12

Anche nel caso di divorzio o annullamento del matrimonio del cittadino dell'Unione, i familiari conservano il diritto di soggiorno, se cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, quando hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente oppure quando hanno il possesso di quelle condizioni che personalmente gli consentirebbero di acquisire autonomamente tale diritto.

Per i familiari, cittadini extracomunitari, la conservazione del diritto di soggiorno è subordinata, nei casi in esame, a che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) durata del matrimonio per almeno tre anni di cui uno nel territorio nazionale;
- b) affidamento tramite accordo o su decisione giudiziale al coniuge extracomunitario dei figli;
- c) il coniuge extracomunitario risulta parte offesa in un procedimento penale, anche definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
- d) il coniuge extracomunitario beneficia, in base ad un accordo fra coniugi o a decisione giudiziale, del diritto di visita al figlio minore a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nello Stato, e fino a quando sono considerate necessarie.

In assenza del verificarsi di almeno una delle condizioni su indicate si applica il comma 5 dell'art. 30 del T.U. n.286/1998 e cioè il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o di studio se ne ricorrono le condizioni.

Anche in questo caso si applica la norma valevole per tutti gli extracomunitari e, quindi, si è esteso il trattamento più favorevole previsto in via generale per tutti gli stranieri, anche se limitato al solo rilascio del permesso di soggiorno.

Il comma 4 espressamente richiede, salvo l'acquisto del diritto di soggiorno permanente, che per la conservazione del diritto di soggiorno è comunque richiesto l'esercizio di una attività lavorativa, subordinata o autonoma, o della

disponibilità di risorse economiche sufficienti nonché il possesso della assicurazione sanitaria.

Articolo 13

Il diritto di soggiorno è conservato ai sensi della disposizione in esame fino a quando gli interessati hanno le risorse economiche stabilite in modo da non diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato o costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il diritto di soggiorno, inoltre, è garantito fino a quando ricorrono le condizioni stabilite nelle disposizioni che lo riconoscono (artt. 7,11 e 12).

Il comma 3, nel far salve le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, esclude che l'allontanamento possa essere adottato nei confronti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari che sono lavoratori subordinati o autonomi e quando hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per cercare un posto di lavoro. Ciò fino a quando possono dimostrare di essere iscritti nel centro per l'impiego da non di più di sei mesi ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

Articolo 14

La norma prevede il diritto di soggiorno permanente da riconoscere al cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato.

Analogo diritto è riconosciuto al familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa nello Stato per cinque anni unitamente al cittadino dell'Unione (comma 2).

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da eventuali assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, ovvero di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari oppure di assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti come la gravidanza e la maternità, malattia grave ecc. (comma 3).

L'assente dallo Stato superiori a due anni consecutivi comportano la perdita del diritto di soggiorno permanente (comma 4).

Articolo 15

Il diritto di soggiorno permanente è riconosciuto prima della maturazione dei cinque anni a favore del:

- a) lavoratore subordinato o autonomo che nel momento in cui cessa l'attività ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia o del lavoratore subordinato che cessa l'attività per pensione anticipata purché abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività per almeno dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Se il lavoratore appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni.
- b) lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo per oltre due anni nel territorio nazionale e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Se tale incapacità è stata causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale che dà diritto ad una prestazione a carico dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
- c) lavoratore subordinato o autonomo che dopo aver espletato tre anni di attività e di soggiorno continuativi nel territorio nazionale esercita una attività subordinata o autonoma in altro Stato permanendo le condizioni per la sua iscrizione anagrafica.

Il comma 2 prevede che per l'acquisizione dei diritti di cui alle lettere a) e b) precedenti, i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro dell'unione europea in cui esercita l'attività sono considerati trascorsi nello Stato.

Per il riconoscimento dei diritti derogatori ai cinque anni richiesti, anche il periodo d'iscrizione nelle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria o i periodi di sospensione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione (comma 3).

Le condizioni sulla durata del soggiorno o dell'attività previste per le precedenti lettere a) e b) non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano

ovvero ha perso la cittadinanza italiana ha seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo(commma 4).

I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente sulla base delle condizioni derogatorie prima esposte acquisiscono egualmente tale diritto permanente (comma 5).

Infine è previsto che nel caso di decesso del lavoratore subordinato o autonomo senza aver acquisto il diritto permanente sulla base delle condizioni derogatorie, i suoi familiari acquisiscono il diritto di soggiorno permanente a condizione che:

- a) il lavoratore alla data del suo decesso abbia soggiornato in modo continuativo nel territorio dello stato per almeno due anni;
- b) il decesso è avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
- c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

Il comma 10, infine stabilisce che i familiari che hanno conservato il diritto di soggiorno nel caso di morte o partenza del cittadino dell'Unione ovvero per il caso di divorzio o annullamento del matrimonio con il medesimo cittadino acuiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa nello Stato per cinque anni.

Articolo 16

La disposizione prevede che, a richiesta dell'interessato, accompagnata dalla documentazione attestante le condizioni stabilite, il Comune di residenza rilascia, entro trenta giorni, l'attestato che certifica la titolarità del diritto di soggiorno permanente. E' poi stabilito che l'attestato potrà essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta d'identità elettronica ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Articolo 17

La norma prevede il rilascio a favore dei familiari extracomunitari del cittadino dell'Unione europea della "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei". La relativa richiesta è presentata alla questura di residenza dell'interessato prima dello scadere della validità della Carta di soggiorno ed è

rilasciata gratuitamente, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato, entro 90 giorni su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno. Le interruzioni del soggiorno che non superano i due anni consecutivi non incidono sulla validità della carta che è a tempo indeterminato.

Articolo 18

La norma rinvia alla legislazione vigente in ordine agli ordinari mezzi di prova per i requisiti richiesti per il mantenimento del soggiorno e per le deroghe relative al diritto di soggiorno permanente. La continuità del soggiorno è comunque interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dell'interessato.

Articolo 19

Conformemente alla precedente normativa ai cittadini dell'Unione ed ai loro familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, è consentito (comma 1) lo svolgimento di qualsiasi attività economica autonoma o subordinata escluse quelle attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria, riserva ai cittadini italiani (ad esempio le limitazioni di cui al provvedimento attuativo dell'articolo 38 del decreto legislativo n.165/2001).

Inoltre ai medesimi soggetti è riconosciuto pari trattamento con i cittadini italiani nell'ambito delle materie del trattato CE (comma 2).

Il comma 3 stabilisce, in deroga alla sancita parità di trattamento, che per i primi tre mesi di soggiorno i cittadini comunitari e i loro familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale, salvo che tale diritto non discenda autonomamente dall'attività esercitata. Tale esclusione è anche prevista nel caso in cui gli interessati hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per ricercare lavoro per il periodo in cui sono iscritti nel centro per l'impiego ovvero durante lo stato di disoccupazione.

Infine il comma 4 rinvia alla normativa vigente per la prova della qualità di titolare del diritto di soggiorno e di titolare del diritto di soggiorno permanente.

Articolo 20

La norma dispone che le limitazioni al diritto di ingresso e soggiorno possono essere poste solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Si afferma, nel comma 2, che i provvedimenti in questione sono adottati nel rispetto del principio della proporzionalità ed in relazione ai comportamenti della persona che comunque devono rappresentare una minaccia reale ed attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La valutazione è fatta con riferimento a comportamenti concreti e non è sufficiente l'esistenza di condanne penali.

Nell'adottare il provvedimento di allontanamento, in armonia della normativa comunitaria stabilita anche in materia di ricongiungimenti familiari e lungo soggiornanti, deve comunque tenersi conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in Italia e dell'importanza dei suoi legami con il paese di origine (comma 3).

Per i comunitari ed i loro familiari che hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente, l'allontanamento è disposto esclusivamente per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Invece l'allontanamento di quelli che hanno soggiornato nel territorio dello stato per oltre dieci anni e per i minorenni può essere disposto esclusivamente per quei motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato. Salva la possibilità, per i minorenni, di adottare l'allontanamento nel caso in cui questo è necessario nell'interesse del minore stesso come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del fanciullo.

Eventuali limitazioni alla circolazione poste per malattie ed infermità devono riguardare quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità a parità di trattamento con i cittadini italiani.

L'allontanamento previsto dalla disposizione è adottato con provvedimento del Ministro. Il provvedimento deve essere motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario ovvero in inglese. E' prevista la notificazione con l'indicazione dei mezzi di impugnazione e della durata del divieto di reingresso per un periodo massimo di tre anni. Sempre nel provvedimento deve essere indicato il termine, non inferiore ad un mese, entro il quale lasciare il territorio nazionale, salvo i casi di comprovata urgenza.

Il comma 8 sanziona la violazione del divieto di reingresso con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro 5.000, prevedendo in tale ipotesi anche l'allontanamento immediato.

Il comma 9 infine, dispone l'esecuzione immediata dell'allontanamento da parte del questore nel caso il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettono a repentaglio la sicurezza dello Stato ovvero quando il destinatario del provvedimento di allontanamento si è trattenuto sul territorio dello Stato oltre il termine fissato dal provvedimento.

Articolo 21

La disposizione prevede l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, indipendentemente della loro nazionalità, nei casi in cui vengono a mancare le condizioni che hanno determinato il diritto di soggiorno.

In tali ipotesi, l'allontanamento è disposto con provvedimento motivato del prefetto notificato all'interessato. Nell'adottare il provvedimento si deve tener conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in Italia e dell'importanza dei suoi legami con il paese di origine. Il provvedimento deve essere tradotto in una lingua comprensibile al destinatario o in inglese e contiene le modalità di impugnazione. Per queste ipotesi di allontanamento non è previsto un divieto di reingresso.

Articolo 22

La disposizione prevede i mezzi di tutela avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal Ministro o dal prefetto.

Per il provvedimento del Ministro, basato sui motivi di ordine e sicurezza pubblica, il ricorso può essere presentato al T.A.R. di Roma. Con la disposizione si è voluto ribadire quanto già previsto per le espulsioni adottate con provvedimento del Ministro.

Il ricorso può essere presentato anche dall'estero e può contenere l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento. In tal caso l'esecuzione dell'allontanamento non può avvenire sino alla decisione sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.

Il provvedimento di allontanamento adottato dal prefetto è ricorribile avanti al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato.

Il ricorso deve essere presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica e deciso nei successivi trenta giorni.

Il ricorso può essere sottoscritto personalmente e presentato anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare del paese di provenienza dell'interessato, previa autenticazione della sottoscrizione da parte delle medesime rappresentanze diplomatiche o consolari che provvederanno anche all'inoltro dell'impugnazione all'autorità giudiziaria italiana. Nel procedimento la parte può stare in giudizio personalmente. Unitamente al ricorso può essere presentata anche l'istanza di sospensione dell'allontanamento. In tal caso l'efficacia dell'allontanamento è sospesa fino alla decisione della relativa istanza, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.

Il tribunale provvede ai sensi dell' articolo 737 del codice di procedura civile. E' poi stabilita una disposizione per l'accelerazione della decisione sull'istanza di sospensione nell'ipotesi in cui i tempi del procedimento dovessero superare il termine fissato per lasciare il territorio nazionale prevedendo la decisione del giudice con priorità sulla medesima istanza prima, comunque, del termine fissato per l'allontanamento.

Articolo 23

Con la norma si estende l'applicabilità ai familiari di cittadini italiani di diversa cittadinanza delle norme del presente decreto più favorevoli.

Articolo 24

L'articolo prevede la norma di copertura finanziaria.

Articolo 25

La disposizione contiene le norme finali prevedendo la pubblicità affidata a tutte le amministrazioni interessate dei contenuti della disciplina. Inoltre, è disposta l'abrogazione della precedente regolamentazione della materia adottata con il

D.P.R. n. 1656 del 1965, con i D.P.R. nn. 53 e 54 del 2002 e con il D.Lgs. n. 52/2002.

Infine è soppresso il periodo dell'articolo 30, comma 4, del T.U. n.286/1998 per la parte in cui prevedeva il rilascio della carta di soggiorno a favore del familiare ricongiunto di cittadino italiano o comunitario.

Tale abrogazione è disposta in conseguenza della specifica disciplina introdotta col provvedimento in esame.